

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 giugno 2021

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella Città metropolitana di Torino. (21A03315) Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza. (21A03316) Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. (21A03317) ... Pag. 2

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria nella Regione Piemonte e nei territori della Provincia di Imperia, dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia nella Regione Liguria. (21A03318). Pag. 3



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'interno**

DECRETO 28 aprile 2021.

Integrazione dell'articolo 2 del decreto 21 ottobre 2020, concernente «Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale». (21A03328). Pag. 4

Ministero della salute

ORDINANZA 4 giugno 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione all'evento musicale in programma all'Arena di Verona il 6 giugno 2021. (21A03455) Pag. 5

ORDINANZA 4 giugno 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca». (21A03454) Pag. 6

ORDINANZA 4 giugno 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. (21A03453) Pag. 8

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETO 28 aprile 2021.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Sottosegretario di Stato sig. Giovanni Carlo Cancellieri. (21A03396) Pag. 10

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alfa e Omega società cooperativa a r.l.», in Marano di Napoli e nomina del commissario liquidatore. (21A03288). Pag. 11

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Valle Cervo società cooperativa sociale - onlus», in Sagliano Micca e nomina del commissario liquidatore. (21A03289) Pag. 12

DECRETO 20 maggio 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Optima - società cooperativa sociale», in Carpi. (21A03290) Pag. 12

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «XIII Aprile - società cooperativa», in Trecate e nomina del commissario liquidatore. (21A03291) Pag. 13

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Amici cooperativa sociale onlus», in Modena e nomina del commissario liquidatore. (21A03292) Pag. 14

DECRETO 20 maggio 2021.

Rettifica del decreto 8 febbraio 2021, concernente la liquidazione coatta amministrativa della «Refritra società cooperativa», in Cesena e nomina del commissario liquidatore. (21A03293). Pag. 15

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «IS Ingegneria e Servizi soc. coop. in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore. (21A03294). Pag. 16

DECRETO 20 maggio 2021.

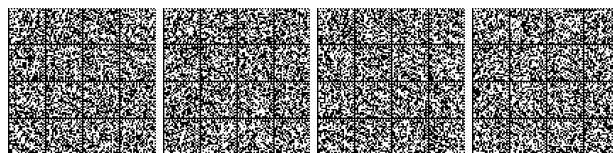
Liquidazione coatta amministrativa della «La Coccinella - società cooperativa», in Novara e nomina del commissario liquidatore. (21A03295). Pag. 16

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Battellieri del Porto», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (21A03324). Pag. 17

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Liri Calcestruzzi società cooperativa a responsabilità limitata», in Sora e nomina del commissario liquidatore. (21A03325) Pag. 18



DECRETO 20 maggio 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Mappamondo coop. sociale a r.l.», in Parma. (21A03326). Pag. 19

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 maggio 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 781). (21A03438). Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viten-sen» (21A03296). Pag. 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Yaz» e «Yasminelle» (21A03297). Pag. 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lantigen B» (21A03298). Pag. 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Git» (21A03299). Pag. 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clinimix» (21A03300). Pag. 23

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Vitango», con conseguente modifica degli stampati. (21A03301) Pag. 23

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Atovaquone e Proguanile Mylan Generics», con conseguente modifica degli stampati. (21A03330) Pag. 24

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seasonique», con conseguente modifica degli stampati. (21A03331) Pag. 25

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Ligosan», con conseguente modifica degli stampati. (21A03332) Pag. 25

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Travoprost Sandoz», con conseguente modifica degli stampati. (21A03333) Pag. 26

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.

Concessione delle agevolazioni, in favore di *start up* nella fase *pre-seed* e *seed*, volte a sostenere la realizzazione di progetti di sviluppo. (21A03329) Pag. 26

Ministero dello sviluppo economico

Avviso relativo al decreto 26 febbraio 2021 relativo all'attività di ricerca da svolgere nell'ambito dell'iniziativa *Mission Innovation*. Accordo di programma MISE-ENEA. (21A03302) Pag. 26

Comunicato relativo al decreto 21 maggio 2021, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo per l'intrattenimento digitale. (21A03303) Pag. 27





DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella Città metropolitana di Torino.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella Città metropolitana di Torino e con la quale sono stati stanziati euro 530.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 16 febbraio 2021, n. 743 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella città metropolitana di Torino»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 2 marzo 2021 e del 20 aprile 2021 con le quali il presidente della Regione Piemonte - commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alla lettera b) e per quelle relative alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 4 maggio 2021, prot. n. CG/0021470;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, è integrato di euro 314.034,33 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

21A03315

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza e con la quale sono stati stanziati euro 6.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° ottobre 2020, n. 704 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza»;



Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 12 aprile 2021 e del 15 aprile 2021 con le quali il Presidente della Regione Veneto - Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per quelle relative alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 4 maggio 2021, prot. n. CG/0021472;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020, è integrato di euro 10.877.926,18 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

21A03316

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia e con la quale sono stati stanziati euro 17.600.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 dicembre 2020, n. 732 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

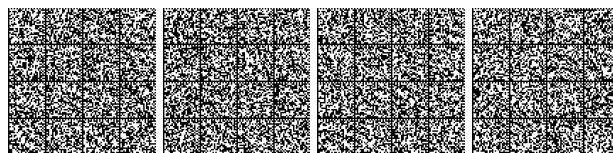
Viste le note del 24 febbraio 2021, del 4 marzo 2021 e del 24 marzo 2021 con le quali il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per quelle relative alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 5 maggio 2021, prot. n. CG/0021664;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;



Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, è integrato di euro 25.122.462,32 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

21A03317

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria nella Regione Piemonte e nei territori della Provincia di Imperia, dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia nella Regione Liguria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria e con la quale sono stati stanziati euro 15.000.000,00 per la Regione Piemonte ed euro 7.000.000,00 per la Regione Liguria a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 con cui sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, al territorio della città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di

Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 ed è stata stanziata la somma di euro 1.200.000,00 per la Regione Piemonte ed euro 1.200.000,00 per la Regione Liguria a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 novembre 2020, n. 710 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 febbraio 2021, n. 745 recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria»;

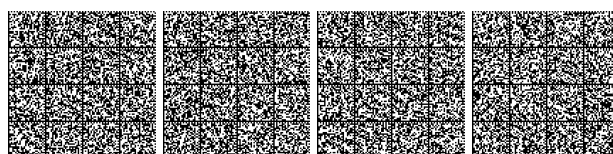
Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note dell'11 dicembre 2020, del 22 gennaio 2021 e del 25 febbraio 2021 con le quali il Presidente della Regione Piemonte - Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per quelle relative alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Viste le note del 22 febbraio 2021 con le quali il Presidente della Regione Liguria - Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alla lettera *b)* e per quelle relative alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 5 maggio 2021, prot. n. CG/0021568;



Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, è integrato di

euro 112.784.980,02 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo, nel limite di euro 73.950.337,13 per la Regione Piemonte e, per gli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo, nel limite di euro 38.834.642,89 per la Regione Liguria.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

21A03318

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 2021.

Integrazione dell'articolo 2 del decreto 21 ottobre 2020, concernente «Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

Considerato che con tale disposizione è stato approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del quale: «La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati»;

Considerato che, secondo quanto previsto dal comma 12 citato, le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare con la procedura prevista dall'art. 10, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che, ai sensi del comma 13 citato, i nuovi criteri di classificazione sono applicabili solo alle convenzioni stipulate a decorrere dell'entrata in vigore del presente decreto e che ai segretari titolari di tali convenzioni, posti in disponibilità, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila;

Visto l'art. 10, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo cui il Ministro dell'interno, su proposta del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 21 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 297 del 30 novembre 2020, recante «Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale»;

Visto l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto, che prevede testualmente «Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti»;

Vista la proposta del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, approvata nella seduta del 15 aprile 2021;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 aprile 2021;

Ritenuto necessario provvedere all'integrazione dell'art. 2, comma 1, del suddetto decreto, ampliando i criteri di approvazione delle convenzioni dell'ufficio di segreteria, in modo da assicurare una maggiore flessibilità sul numero massimo degli enti che possono essere ammessi a partecipare ad una medesima convenzione, purché le specifiche modalità organizzative assicurino, comunque, il rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa;



Decreta:

All'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro dell'interno del 21 ottobre 2020, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«Il Ministero dell'interno può autorizzare convenzioni con più di cinque enti, qualora sussistano motivate esigenze rappresentate dagli enti locali interessati e siano indicate le modalità necessarie per assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni segretariali».

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2021

Il Ministro: LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1500

21A03328

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 giugno 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione all'evento musicale in programma all'Arena di Verona il 6 giugno 2021.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23,00 e terminano alle ore 5,00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute» e il successivo comma 3, ai sensi del quale: «Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;



Vista la nota prot. n. 16338 del 3 giugno 2021 con la quale il Ministero della cultura ha trasmesso la richiesta del sindaco del Comune di Verona, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, di deroga al limite orario agli spostamenti di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo articolo, per l'evento musicale in programma all'Arena di Verona il 6 e 7 giugno 2021;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 giugno 2021, con la quale, in seguito agli esiti del monitoraggio effettuato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, alla Regione Veneto si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», ai sensi dell'art. 1, commi 16-*sexies* e 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Considerato che le misure di cui alla citata ordinanza entreranno in vigore il 7 giugno 2021;

Ritenuto necessario e urgente stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, in considerazione della particolare rilevanza dell'evento musicale previsto all'Arena di Verona il giorno 6 giugno 2021, che il limite orario agli spostamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, esclusivamente nella giornata del 6 giugno 2021 e in relazione allo svolgimento del predetto evento, abbia inizio alle ore 1,00 del giorno successivo, al fine di consentire ai partecipanti all'evento il rientro presso i luoghi di domicilio, residenza o abitazione, evitando la formazione di assembramenti nei punti di uscita dall'Arena di Verona;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, esclusivamente nella giornata del 6 giugno 2021 e in relazione allo svolgimento dell'evento musicale in programma, al fine di consentire il rientro presso i luoghi di domicilio, residenza o abitazione dei partecipanti all'evento organizzato all'Arena di Verona, il limite orario agli spostamenti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, per i partecipanti all'evento, ha inizio alle ore 1,00 del giorno successivo e termina alle ore 5,00 del medesimo giorno.

2. Le misure di cui alla presente ordinanza producono effetti dalla data di adozione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 1890

21A03455

ORDINANZA 4 giugno 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;



Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;

Visto, altresì, l'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'art. 7, concernente le misure di contenimento del contagio che si applicano in «zona bianca»;

Visto, altresì, l'art. 27, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che, con riguardo all'attività dei servizi di ristorazione, prevede che: «Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 maggio 2021, n. 127;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021, recante «Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»»;

Vista la nota del 2 giugno 2021 con la quale il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha rappresentato la necessità di chiarire i termini di applicabilità di «alcune indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021» anche alle «zone bianche»;

Preso atto delle indicazioni acquisite nel corso del tavolo tecnico convocato il 3 giugno 2021 dal Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Inail;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle «zone bianche»» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19);

Considerato, altresì, il quadro epidemiologico in base al quale le regioni possono essere collocate in «zona bianca», ai sensi dell'art. 1, comma 16-*septies*, lettera a), del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Ritenuto necessario e urgente prevedere, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, così come richiamato dal decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, misure concernenti le attività dei servizi di ristorazione in «zona bianca»;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.



Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 1891

21A03454

ORDINANZA 4 giugno 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e seguenti, come modificati dall'art. 13 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni

elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

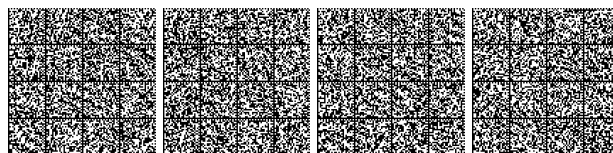
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 13 e l'art. 16, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'art. 7;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;



Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19);

Visti i verbali del 21 e 28 maggio 2021 e del 4 giugno 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente agli allegati report n. 53, 54 e 55, dai quali risulta, tra l'altro, che le Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto presentano, per tre settimane consecutive, uno scenario di «tipo 1» con un livello di rischio basso;

Visto, in particolare, il verbale del 4 giugno 2021 della Cabina di regia dal quale si rileva che: «Si conferma una diminuzione dell'incidenza per la undicesima settimana consecutiva (36 casi per 100.000 abitanti, dati flusso ISS), che ha raggiunto livelli (50 per 100.000) che possono consentire il contenimento dei nuovi casi (...) Nessuna Regione/PPAA supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva ed in aree mediche è pari rispettivamente al 12% e al 11%. Per la terza settimana consecutiva tutte le Regioni/PA sono classificate a rischio basso di una epidemia da virus SARS-CoV-2 non controllata e non gestibile.»;

Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale del 4 giugno 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince che, nelle tre settimane oggetto di monitoraggio, le Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto presentano un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista le note del 21 e 28 maggio e del 4 giugno 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che l'art. 13, comma 2, del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, prevede che: «Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, nonché delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo»;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, commi 16-*sexies* e 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, vigente al 17 maggio 2021 e come modificato dal citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, ai fini dell'applicazione alle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto delle misure previste per le «zone bianche»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19), monitorate dal tavolo tecnico di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

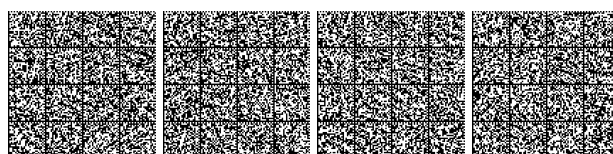
Roma, 4 giugno 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 1892

21A03453



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 28 aprile 2021.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Sottosegretario di Stato sig. Giovanni Carlo Cancellieri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 10 concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il comma 3, del citato art. 10 secondo il quale «I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*» e «a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più Direzioni generali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 2, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale è istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 56 del 6 marzo 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191, concernente il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 56 del 6 marzo 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di nomina del prof. Mario Draghi a Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale del 15 febbraio 2021, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del primo Governo Draghi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 38 del 15 febbraio 2021;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il successivo decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del citato art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 2021 recante la nomina di Giovanni Carlo Cancellieri a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 2021;

Ritenuto di dover procedere all'attribuzione della delega al Sottosegretario di Stato Giovanni Carlo Cancellieri, in relazione all'assetto delle strutture ministeriali individuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il potere di firma, è conferita al Sottosegretario di Stato Giovanni Carlo Cancellieri la delega:

a) nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali:

1. alle attività di competenza della Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali ad eccezione dell'edilizia scolastica;

b) attività di sorveglianza sulle grandi opere;

c) alla firma delle relazioni concernenti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato nonché dei ricorsi gerarchici impropri di competenza del Ministero;

d) al coordinamento funzionale delle attività svolte dai commissari straordinari per gli interventi ad eccezione di quelli ferroviari e stradali, da realizzarsi o completare ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 e alle connesse attività di informazione e raccordo con le istituzioni parlamentari;



e) a tutte le attività correlate al monitoraggio delle opere incompiute ed a quelle connesse alla verifica di quanto necessario per la loro ultimazione;

2. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, le attività delegate sono esercitate previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

3. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti le materie delegate nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Oltre che nelle materie di cui all'art. 1, su specifico mandato del Ministro, il sottosegretario Giovanni Carlo Cancellieri è, altresì, delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 1569

21A03396

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alfa e Omega società cooperativa a r.l.», in Marano di Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il d.d. del 18 maggio 2015 n. 41/SAA/2015 con il quale la «Alfa e Omega società cooperativa a r.l.» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Andrea Buccella;

Vista la sentenza del 17 maggio 2017, n. 87/2017 del Tribunale di Napoli Nord, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della «Alfa e Omega società cooperativa a r.l.», a seguito del ricorso presentato dal dott. Andrea Buccella;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, venga inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alfa e Omega società cooperativa a r.l.», con sede in Marano di Napoli (NA) (codice fiscale 04675971214) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Auricchio, nato a Boscoreale (NA) il 21 febbraio 1964 (c.f. RCCMHL64B21B076W) ed ivi domiciliato in via Cangiani n. 112.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03288

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Valle Cervo società cooperativa sociale - onlus», in Sagliano Micca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Valle Cervo società cooperativa sociale - onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della società cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 7.982,00, si riscontra una massa debitoria a breve di euro 61.261,00 e un patrimonio netto negativo di euro - 23.645,00;

Considerato che in data 4 dicembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Considerato che in data 2 aprile 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 2 aprile 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Matteo Rellecke Nasi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Valle Cervo società cooperativa sociale - onlus», con sede in Sagliano Micca (BI) (codice fiscale 02267420020) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (CN) il 22 aprile 1980 (codice fiscale RLLMTT80D22F351O), e domiciliato in Vicoforte (CN), via Collarei n. 38.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03289

DECRETO 20 maggio 2021.

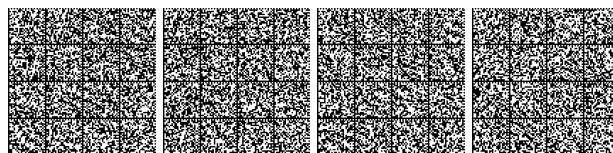
Sostituzione del commissario liquidatore della «Optima - società cooperativa sociale», in Carpi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2021, n. 40/2021, con il quale la società cooperativa «Optima - società cooperativa sociale», con sede in Carpi (MO) (codice fiscale 01645250430), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Romano Michelini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 17 febbraio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Romano Michelini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che in data 2 aprile 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 2 aprile 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Stefano Marchesano;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Stefano Marchesano (c.f. MRCSFN78B12F083G) nato a Medicina (BO) il 12 febbraio 1978 ed ivi domiciliato, in via Ignazio Cusini n. 27/A, in sostituzione del rag. Romano Michelini, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «XIII Aprile - società cooperativa», in Trecate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019, n. 178 recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 23 luglio 2018, n. 136/SAA/2018 con il quale la società cooperativa «XIII Aprile - società cooperativa in gestione commissariale» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con la contestuale nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Elisabetta Cremonini, già commissario governativo;

Vista la sentenza del 27 febbraio 2020, n. 122/20219 del Tribunale di Novara con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa, su istanza del commissario liquidatore;

Considerato che *ex art.* 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex art.* 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Richiamata la vigente circolare della competente Direzione generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella quale vengono disciplinate le modalità di selezione dei professionisti cui affidare le funzioni di commissario liquidatore e si prevede quale criterio generale un processo di estrazione casuale



informatico dalla medesima banca dati fermo restando che «sono fatte salve le nomine nei casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della banca dati disciplinata nella presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa (...)»;

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa;

Considerate le esigenze di celerità del procedimento nonché l'opportunità di salvaguardare il patrimonio informativo riguardante la procedura maturata dal medesimo professionista che ha svolto l'incarico di commissario liquidatore;

Ritenuto di confermare quale commissario liquidatore il professionista già preposto alla procedura di liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «XIII Aprile - società cooperativa» con sede in Trecate (NO) codice fiscale 11405401008 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisabetta Cremonini, nata a Novara il 28 agosto 1965 (c.f. CRM LBT 65M68 F952N), ivi domiciliata in via Regaldi n. 2/c, già commissario liquidatore.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Amici cooperativa sociale onlus», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il d.d. del 10 gennaio 2017, n. 1/SAA/2017, con il quale la società cooperativa «Amici cooperativa sociale onlus» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Carlo Crapolicchio;

Vista la sentenza n. 157/2017 dell'8 novembre 2017 del Tribunale di Modena, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa, su istanza del commissario liquidatore;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, venga inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Richiamata la vigente circolare della competente Direzione generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella quale vengono disciplinate le modalità di selezione dei professionisti cui affidare le funzioni di commissario liquidatore e si prevede quale criterio generale un processo di estrazione casuale informatico dalla medesima banca dati fermo restando che «sono fatte salve le nomine nei casi particolari, per



i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della banca dati disciplinata nella presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa (...);

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario dott. Carlo Crapolicchio nel corso della procedura di scioglimento;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Amici cooperativa sociale onlus» con sede in Modena (MO), codice fiscale 02874630367 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Crapolicchio, nato a Roma (RM) il 29 ottobre 1956 (c.f. CRPCRL56R29H501M) e domiciliato in Fiorenzuola d'Arda (PC), piazza Cavour n. 2 - già commissario liquidatore.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03292

DECRETO 20 maggio 2021.

Rettifica del decreto 8 febbraio 2021, concernente la liquidazione coatta amministrativa della «Refritra società cooperativa», in Cesena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2021, n. 49/2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 42 del 19 febbraio 2021, con il quale la società cooperativa «Refritra società cooperativa», con sede in Cesena (FC) (codice fiscale 04031270400) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile con la contestuale nomina del professionista Mario Leone;

Considerato che nel decreto ministeriale sopracitato, per mero errore materiale, è stato indicato quale titolo professionale avvocato anziché dottore;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2021, n. 49/2021, limitatamente al titolo professionale del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 11 delle premesse del decreto ministeriale sopra citato, è sostituito dal seguente:

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 febbraio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Mario Leone.

2. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale in argomento, è sostituito dal seguente:

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mario Leone (codice fiscale LNEMRA62M13L682Y) nato a Varese (VA) il 13 agosto 1962 e domiciliato in Modena (MO), strada Morane n. 356.

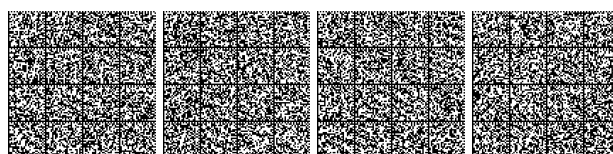
Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03293



DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «IS Ingegneria e Servizi soc. coop. in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «IS Ingegneria e Servizi soc. coop. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto si riscontra un patrimonio netto negativo di euro – 105.223,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di vertenze legali con l'ex-socio, che hanno portato ad una sentenza di primo grado conclusa con la soccombenza della società cooperativa e con conseguente pignoramento di alcuni beni mobili, nonché dal mancato incasso di diverse commesse, costituite da lavori pubblici, che hanno determinato una carenza di liquidità che ha portato allo stato di insolvenza;

Considerato che in data 9 settembre 2020, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 3 maggio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 maggio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Alessandro Clò;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «IS Ingegneria e Servizi soc. coop. in liquidazione», con sede in Modena (MO) - (codice fiscale 02281400362) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Clò, nato a Modena (MO) il 31 maggio 1964 (codice fiscale CLOLSN64E31F257W) ivi domiciliato, in c.so Canalgrande n. 17.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03294

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Coccinella - società cooperativa», in Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;



Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, n. 20/SAA/2019, con il quale la società cooperativa «La Coccinella - società cooperativa», aderente alla Unione italiana cooperative, è stata posta in scioglimento per atto d'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del rag. Marisa Buzzin;

Vista la sentenza del 3 dicembre 2019, n. 59/2019 del Tribunale di Novara, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa di sopra citata;

Considerato che, ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che, in data 3 maggio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 maggio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Maria Giovanna Cavallero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Coccinella - società cooperativa», con sede in Novara (codice fiscale 02166150033) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Giovanna Cavallero (codice fiscale CVLMGV65H58A052U) nata ad Acqui Terme (AL) il 18 giugno 1965 ivi domiciliata, in piazza San Francesco n. 7.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03295

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Battellieri del Porto», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Battellieri del Porto» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.893,00, si riscontra una massa debitoria di euro 322.382,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 413.205,00;

Considerato che in data 2 marzo 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la rinuncia a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;



Considerato che in data 2 aprile 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 2 aprile 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Raffaella Garassino;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Battellieri del Porto», con sede in Genova (codice fiscale 00302850102) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Raffaella Garassino, nata a Cuneo il 20 aprile 1967 (C.F. GRSRFL67D60D205M), e domiciliata in Ventimiglia (IM), via Roma, n. 21.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03324

DECRETO 20 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Liri Calcestruzzi società cooperativa a responsabilità limitata», in Sora e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Liri Calcestruzzi società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 448,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 191.628,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 179.423,00;

Considerato che in data 22 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata al legale rappresentante presso la sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo allora la società di posta elettronica certificata, è stata restituita al mittente con la dicitura «irreperibile» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 3 maggio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 maggio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Santarone;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Liri calcestruzzi società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sora (FR) (codice fiscale 02399380605) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.



Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Santarone, nato a Pescara (PE) il 14 giugno 1975, (codice fiscale SNTNDR75H14G482X) ivi domiciliato in via G. Marconi, n. 261.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03325

DECRETO 20 maggio 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Mappamondo coop. sociale a r.l.», in Parma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2020, n. 44/2020, con il quale la società cooperativa «Mappamondo coop. sociale a r.l.», con sede in Parma (PR) (C.F. 01718300344), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Marcello Furio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 5 febbraio 2020, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Marcello Furio dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Vista la nota del 10 marzo 2021, con la quale la Confederazione cooperative italiane segnala una nuova terna di professionisti, tra i quali estrarre il nominativo del commissario da nominare nell'ambito della procedura in questione;

Considerato che in data 3 maggio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 maggio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Paolo Picone;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società «Mappamondo coop. sociale a r.l.», citata in premessa, il dott. Paolo Picone (C.F. PCN-PLA78E14G337R), nato a Parma (PR) il 14 maggio 1978 ed ivi domiciliato in strada della Repubblica, n. 21, in sostituzione del dott. Marcello Furio, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03326



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 maggio 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 781).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726

del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021 e n. 776 del 14 maggio 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con cui si è autorizzato il reperimento di professionalità specifiche da destinare alle strutture sanitarie della Regione Abruzzo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 763 del 2 aprile 2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con cui si è disposta la proroga al 30 aprile 2021 degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021;

Visto l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto l'art. 2222 del codice civile;

Considerato che, in ragione dell'evolversi della criticità determinatasi nella Regione Abruzzo con riferimento alla diffusione della pandemia da COVID-19, la Regione Abruzzo, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome - Commissione speciale protezione civile, ha rappresentato la condivisibile esigenza di prorogare fino al 31 luglio 2021 gli incarichi di lavoro conferiti ai sensi della citata ordinanza n. 747 del 2021 e prorogati fino al 30 aprile 2021 dalla richiamata ordinanza n. 763 del 2021;

Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

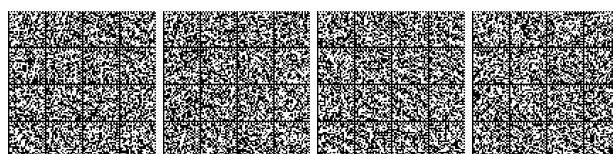
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proroga incarichi di lavoro autonomo

1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Abruzzo, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, la Re-



gione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 luglio 2021 gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, già conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021 e prorogati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 763 del 2 aprile 2021, come di seguito indicati:

a) tre medici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantificato in euro 73.710,00;

b) dodici infermieri di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantificato in euro 170.352,00;

c) cinquantuno operatori socio sanitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantificato in euro 612.612,00.

2. Al personale incaricato di cui al comma 1, nel limite di trentuno unità di personale, residente fuori dalla Regione Abruzzo, è altresì riconosciuto un rimborso forfetario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, con un onere quantificato in euro 93.000,00 nel limite delle disponibilità di cui all'art. 2, comma 1, per il vitto, l'alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Abruzzo.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 949.674,00 a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 6194 intestata al Presidente della Regione Abruzzo - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

21A03438

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitenson»

Estratto determina AAM/PPA n. 438/2021 del 24 maggio 2021

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni:

tipo II C.I.6.a), estensione di indicazione terapeutica da:

trattamento iniziale della carenza di vitamina D clinicamente rilevante negli adulti;

a:

trattamento della carenza di vitamina D (livelli sierici 25(OH)D < 25 nmol/l);

prevenzione della carenza di vitamina D negli adulti con un rischio identificato quando l'aderenza terapeutica (*compliance*) non è raggiunta con la somministrazione giornaliera di basse dosi di colecalciferolo;

tipo IB B.II.e.5.a.2), *change outside the range of the currently approved pack sizes*:

si autorizza l'immissione in commercio del medicinale VITENSON anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata.

Confezione: «25.000 u.i. capsule rigide» 12 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046543171 (base 10) 1DDDB3 (base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Principio attivo: colecalciferolo.

Conseguente modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.6, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette. Modifiche formali ed adeguamento alla versione corrente del QRD *template*.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice procedura europea: NL/H/4347/II/002/G.

Titolare A.I.C.: Mibe Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 02988160210).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C (nn) - classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03296

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Yaz» e «Yasminelle»

Estratto determina AAM/PPA n. 425/2021 del 24 maggio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente ai medicinali YAZ (A.I.C. n. 038542) e YASMINELLE (A.I.C. n. 037199), per le descritte forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

«Yaz» - 0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film:

«1 × 28 compresse rivestite con film» - A.I.C. n. 038542015;

«3 × 28 compresse rivestite con film» - A.I.C. n. 038542027;

«6 × 28 compresse rivestite con film» - A.I.C. n. 038542039;

«Yasminelle» - 0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film:

«1 × 21 compresse rivestite con film» - A.I.C. n. 037199015;

«3 × 21 compresse rivestite con film» - A.I.C. n. 037199027;

«6 × 21 compresse rivestite con film» - A.I.C. n. 037199039;

«13 × 21 compresse rivestite con film» - A.I.C. n. 037199041;

tipo II, C.I.4 - Modifiche di sicurezza per l'inserimento di informazioni relative alla posologia nelle popolazioni speciali - Modifiche minori relative alla depressione endogena - Allineamento al QRD template - Modifiche editoriali minori.

Si approva la modifica dei paragrafi 4,2 e 4,4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Numero procedura: NL/H/xxxx/WS/408.

Codice pratica: VC2/2019/660.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-

mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03297

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lantigen B»

Estratto determina AAM/PPA n. 424/2021 del 24 maggio 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale LANTIGEN B (A.I.C. n. 025709), per le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

Tipo II C.I.4: aggiornamento degli stampati con eliminazione della raccomandazione di osservare un intervallo di quattro settimane tra la fine della somministrazione del medicinale e la somministrazione di vaccini.

L'aggiornamento viene approvato, ma si richiede anche la modifica della seguente avvertenza al paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto: «Deve essere evitata l'assunzione concomitante di altri medicinali con attività immunomodulante aspecifica come quelli contenenti estratti batterici».

Si modificano i paragrafi 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo come da allegato alla determina (All. 1) di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2021/98.

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l. (codice SIS 0237).

Stampati

1. I lotti del medicinale devono essere posti in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche riportate nell'allegato alla determina (All. 1), di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

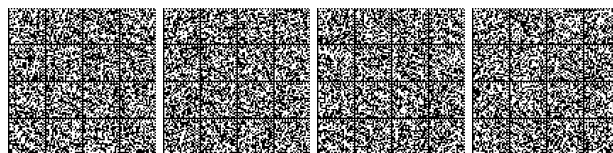
3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03298



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Git»

Estratto determina AAM/PPA n. 408/2021 del 24 maggio 2021

Codice pratica: N1B/2021/273.

si autorizza la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2 «Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito. Modifica del numero di unità (comprese, ampole, ecc.) in un imballaggio. Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate» per l'immissione in commercio del medicinale «OMEPRAZOLO GIT» (A.I.C. n. 042275) anche nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito indicate:

forma farmaceutica: capsule rigide gastroresistenti;

principio attivo: «Omeprazolo»;

A.I.C. 042275040 - «10 mg capsula rigida gastroresistente»

28 capsule in blister in Al/Al (A.I.C. base 32 18B470);

A.I.C. 042275053 - «20 mg capsula rigida gastroresistente»

28 capsule in blister in Al/Al (A.I.C. base 32 18B47F);

A.I.C. 042275065 - «40 mg capsula rigida gastroresistente»

28 capsule in blister in Al/Al (A.I.C. base 32 18B47T).

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale n. 07599831000).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR»;

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03299

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clinimix»

Estratto determina AAM/PPA n. 407/2021 del 24 maggio 2021

È autorizzata la seguente variazione, relativamente al medicinale «CLINIMIX» (A.I.C. n. 032167):

tipo II, C.I.4.z: «Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in seguito a richiesta dell'RMS per specificare le fasce d'età della popolazione pediatrica nelle quali «Clinimix» è utilizzato ed indicare le relative posologie».

Si approva l'aggiornamento dei paragrafi n. 4.2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in conseguenza di una revisione della letteratura.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2020/287.

Procedura europea: IT/H/736/001-008/II/075.

Titolari A.I.C.: Baxter S.p.a. (codice fiscale n. 004992340583).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03300

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Vitango», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 413/2021 del 24 maggio 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: VITANGO;

codice A.I.C.: 039067;

confezioni: 018 - «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

titolare A.I.C.: Dr. Willmar Schwabe GmbH & CO.KG, con sede legale in Willmar Schwabe - Str. 4, 76227 - Karlsruhe - Germania;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2014/123;

con scadenza il 24 settembre 2015 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.



Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03301

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Atovaquone e Proguanile Mylan Generics», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 409/2021 del 24 maggio 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ATOVAQUONE E PROGUANILE MYLAN GENERICS.

Confezioni:

040697017 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;
 040697029 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;
 040697031 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC-AL;
 040697043 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister monodose PVC/AL;
 040697056 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister monodose OPA/AL/PVC-AL;
 040697068 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister monodose PVC/PVDC-AL;
 040697070 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL;
 040697082 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;
 040697094 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC-AL;
 040697106 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister monodose PVC-AL;
 040697118 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister monodose OPA/AL/PVC-AL;
 040697120 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister monodose PVC/PVDC-AL;
 040697132 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;
 040697144 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/AL;
 040697157 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
 040697169 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
 040697171 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 040697183 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 040697195 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/AL;
 040697207 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36x1 compresse in blister PVC/AL;

040697219 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/AL;

040697221 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48x1 compresse in blister PVC/AL;

040697233 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040697245 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040697258 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040697260 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040697272 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040697284 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040697296 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040697308 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, Italia - codice fiscale/partita IVA 13179250157.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: DK/H/2287/002/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2016/162,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 8 agosto 2017, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle seguenti confezioni:

da:

040697043 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister monodose PVC/AL;

040697056 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister monodose OPA/AL/PVC-AL;

040697068 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister monodose PVC/PVDC-AL;

040697106 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister monodose PVC-AL;

040697118 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister monodose OPA/AL/PVC-AL;

040697120 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister monodose PVC/PVDC-AL;

a:

040697043 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12x1 compresse in blister PVC/AL;

040697056 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12x1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

040697068 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12x1 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

040697106 - 250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24x1 compresse in blister PVC/AL;

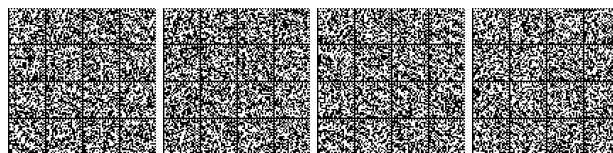
040697118 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24x1 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

040697120 - 250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24x1 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.



Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03330

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seasonique», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 410/2021 del 24 maggio 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data comune del rinnovo europeo (CRD) 29 gennaio 2020, con conseguente modifica degli stampati (FR/H/0516/001/R/001). È autorizzata, altresì, la variazione FR/H/0516/001/II/016 C.I.4) Modifica del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo a seguito dei risultati di studi post-autorizzativi (PASS & DUS), soppressione del simbolo nero per i medicinali soggetti a monitoraggio addizionale e aggiornamento del RMP - *Risk Management Plan* (Versione 6.2), relativamente al medicinale: SEASONIQUE.

Confezione: 042139016 - «150 microgrammi/30 microgrammi + 10 microgrammi compresse rivestite con film» 84 + 7 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Theramex Ireland Limited, con sede legale in Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1, D01 YE64, Irlanda.

Codice procedura europea: FR/H/0516/001/R/001 - FR/H/0516/001/II/016.

Codice pratica: FVRMC/2019/59 - VC2/2020/170.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiorn-

nato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03331

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Ligosan», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 411/2021 del 24 maggio 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: LIGOSAN.

Confezioni:

042811012 - «140 mg/g gel periodontale» 2 cartucce preriempite in PA da 260 mg con stantuffo in LDPE;

042811024 - «140 mg/g gel periodontale» 4 cartucce preriempite in PA da 260 mg con stantuffo in LDPE;

042811036 - «140 mg/g gel periodontale» 8 cartucce preriempite in PA da 260 mg con stantuffo in LDPE;

042811048 - «140 mg/g gel periodontale» 10 cartucce preriempite in PA da 260 mg con stantuffo in LDPE;

042811051 - «140 mg/g gel periodontale» 16 cartucce preriempite in PA da 260 mg con stantuffo in LDPE.

Titolare A.I.C.: Kulzer GmbH, con sede legale in Leipziger Straße 2 - 63450 Hanau (Germania).

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: DE/H/3255/001/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2017/145,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 5 giugno 2018 con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e per l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03332

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Travoprost Sandoz», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 412/2021 del 24 maggio 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: TRAVOPROST SANDOZ

confezioni:

043373012 - «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone contagocce in PP da 2,5 ml;

043373024 - «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 3 flaconi contagocce in PP da 2,5 ml;

043373036 - «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 6 flaconi contagocce in PP da 2,5 ml;

titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 – 21040 Origgio (VA) – Italia - codice fiscale/partita Iva 00795170158;

procedura: decentrata;

codice procedura europea: DE/H/3611/001/R/001;

codice pratica: FVRMC/2018/159

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 8 maggio 2019, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03333

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.

Concessione delle agevolazioni, in favore di *start up* nella fase *pre-seed* e *seed*, volte a sostenere la realizzazione di progetti di sviluppo.

Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAl), con convenzione sottoscritta in data 17 marzo 2021, ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA, la gestione dell'intervento agevolativo *Smart Money* (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2020, attuativo dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

A valere sulla dotazione finanziaria della misura *Smart Money*, pari complessivamente a 10 milioni di euro, l'intervento prevede agevolazioni alle *start-up* innovative per facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, mediante la concessione di contributi per l'acquisizione di servizi prestati dagli attori dell'ecosistema operanti per lo sviluppo di imprese innovative ed incentivando, altresì, investimenti nel capitale da parte di uno o più attori di detto ecosistema.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 24 giugno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul sito dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.: www.invitalia.it

La versione integrale dell'avviso contenente i criteri per la concessione delle agevolazioni e le modalità per la presentazione delle domande è disponibile ai seguenti link:

<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smart-money/normativa>

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-money>

21A03329

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso relativo al decreto 26 febbraio 2021 relativo all'attività di ricerca da svolgere nell'ambito dell'iniziativa *Mission Innovation*. Accordo di programma MISE-ENEA.

Il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGIS-SEG), in data 26 febbraio 2021, ha emanato un decreto direttoriale al fine di dare attuazione all'iniziativa *Mission Innovation* in cui, tra l'altro, ha ritenuto di avvalersi, limitatamente alla somma pari a 35,8 milioni euro, dell'ENEA, per lo sviluppo, l'implementazione e l'attuazione di attività di ricerca connesse agli impegni assunti nell'ambito di *Mission Innovation*, anche in coordinamento con altri enti di ricerca.

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è il soggetto deputato allo svolgimento delle attività operative connesse all'iniziativa *Mission Innovation*.

Tale provvedimento è stato ammesso alla registrazione il 12 maggio 2021 al numero n. 437.

Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico nella sezione dedicata alla ricerca di sistema www.mise.gov.it

21A03302



Comunicato relativo al decreto 21 maggio 2021, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo per l'intrattenimento digitale.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 21 maggio 2021 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2021, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo per l'intrattenimento digitale in favore delle imprese del settore operanti sull'intero territorio nazionale, nonché le modalità per la valutazione delle medesime domande e, infine, per la presentazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni concesse.

Il decreto fissa al 30 giugno 2021 il termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazione.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 24 maggio 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

21A03303

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-133) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

